

Prot. N.

Data

Allegati N.



COMUNE DI TIVOLI
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA Pubblica IN I^ CONVOCAZIONE

Verbale N. 2

Delib. N. 23

OGGETTO: DITTA PAGLIA UMBERTO. PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA C2-3 (SEMINTENSIVA) DI P.R.G. E SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'Anno Millenovecentotanta ~~XXXX~~ NOVANTA addì 25 nel mese di Gennaio
alle ore 19,30 in Tivoli nella Sala Consiliare

Ai sensi e con la facoltà della legge comunale e provinciale è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) AGNALETTI ANDREA | 21) FELICI LUCIANO |
| 2) ALLEGRIANI ROBERTO | 22) FERRARI GIANCARLO |
| 3) AMBROSI PIERO | 23) FIORENZI EZIO |
| 4) ARTIBANI PIETRO | 24) GAROFOLI CELESTINO |
| 5) BERTI LUCIANO | 25) GIORDANO FAUSTO |
| 6) BORATTO ALCIBIADE | 26) LOMBARDOZZI ORLANDO |
| 7) CENTANI CARLO | 27) LORI GIUSEPPE |
| 8) CIALONE FIORENZO | 28) LUCIANI ANTONIO PROIETTI LIVIO |
| 9) CIPOLLONI FRANCO | 29) MARINELLI MARTINI MARINELLA |
| 10) COCCIA MASSIMO | 30) MARINO MARCELLO |
| 11) COLANERA FRANCESCO | 31) MESCHINI ANTONIO |
| 12) COZZI OSVALDO | 32) MEZZAROMA FRANCESCO |
| 13) DEL PRIORE ANTONIO | 33) PANATTONI GIUSEPPE |
| 14) DE PROPRIIS MARIANO | 34) PAOLACCI FERNANDO |
| 15) DE SANTIS IGINO | 35) PICCONI ANTONIO |
| 16) DI BIAGIO BERNARDINO | 36) POGGI FRANCO |
| 17) DI BIANCA MARIO | 37) RUSSO TEODORO |
| 18) DI GIUSEPPE GIACOMO | 38) SPAZIANI SERGIO |
| 19) DI MATTIA DOMENICO | 39) TOGNAZZI GIUSEPPE |
| 20) DONATI GUIDO | 40) VALLATI ROBERTO |

All'appello sono risultati assenti: 1) Allegrini, 2) Boratto, 3) Centani, 4) Coccia, 5) Giordano, 6) Lori, 7) Russo, 8) Spaziani

(presenti n.32)

In continuazione di seduta il Presidente propone la seguente deliberazione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il progetto di lottizzazione della ditta Paglia Umberto in zona C2/3 (estensiva) di P.R.G. in località Campolimpido, presentato in data 27.04.1987 prot. 12545 tav. N.1 e relazione tecnica (prot. n.10827 dell'8/4/1988);

Rilevato che lo stesso interessa un'area di proprietà della ditta summenzionata, sita in loc. Campolimpido della superficie territoriale di mq. 4.943 in zona C2/3 del vigente P.R.G. della città di Tivoli, approvato con Delibera Regionale n.956 del 6/7/1973 e pubblicato sul B.U. della Regione Lazio n.23 del 10/9/1973, distinto in Catasto al fg.39 part/lle 131/132/133;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale datata 2/5/1987;

Visto il parere della Commissione Urbanistica Comunale regolarmente funzionante a norma dell'art.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in data 8/5/1987 verb.n.105 che di seguito si riporta: Parere favorevole a condizione che produca tipo di frazionamento delle aree da cedere al Comune o da vincolare destinate a servizi di cui al D.M. 1444/68, nonché relazione illustrativa comprendente tutti i dati numerici e quantitativi e un piano finanziario contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione della lottizzazione (illuminazione, fognatura, strade ecc.);

Ritenuto che il progetto di cui trattasi è stato redatto in conformità della normativa e delle prescrizioni del vigente P.R.G. della città di Tivoli;

Viste le norme di attuazione del medesimo, nonché le relative planimetrie;

Vista la legge 17/8/1942, n.1150, modificata ed integrata dalla legge 6/6/1967, n.765 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i Decreti Ministeriali 1/4/1968 n.1404 e 2/4/1968 n.1444;

Vista la circolare del Ministero LL.PP. N.3210 del 28/10/1967;

Dato che l'Amministrazione Comunale non ha adottato il P.P.A. di cui alla legge n.10/77 e Regionale n.35 del 28/7/1978;

Visto l'art.7 della legge Reg/le 18/6/1975, n.74, modificata ed integrata dall'art.44 della citata legge Reg/le 35/78 e dalla legge Reg/le 36/87;

Vista la legge 28/1/1977, n.10;

Vista la legge Regionale 12/6/1977, n.35;

Vista la legge reg/le 26/10/1977, n.270, e il D.M. 10/5/1977 relativo alla determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici;

Vista la Legge Regionale 2/7/1987, n.36;

Visto il parere dell'Assessorato ai LL.PP.- Informativa della Regione Lazio in data 20/12/1988 prot.15 (n.p. 1999 del 20/1/1989) Settore 31 Normative Tecniche, con cui si esprime "parere favorevole" al piano planivolumetrico in loc. Campolimpido ai fini dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, alle seguenti prescrizioni: le fondazioni di ogni singolo edificio dovranno giacere, per tutta la loro estensione, nello stesso tipo litologico, ad una profondità di almeno 2,50 metri dal piano di campagna, e dovranno essere opportunamente calcolate e dimensionate in modo da evitare ogni cedimento differenziale;

La realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sisteme ed in particolare del D.M. LL.PP. 11/3/1988 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1 giugno 1988) "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

Decreto Ministero LL.PP. 12 febbraio 1982 (G.U. 26/02/1982, n.82) "Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Circolare LL.PP. 25.5.82, n.22631;

Decreto Ministero LL.PP. 24 gennaio 1986 (G.U. 12/05/1986, n.108) "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e Circolare LL.PP. 19/7/1986, n.27690;

e per quanto applicabili

Decreto Ministero LL.PP. 27/7/1985 (Supplemento ord. G.U. 17/5/1986; n.113) "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" e Circolare LL.PP. 31.10.1986, n.27996;

Decreto Ministero LL.PP. 20/11/1987 (Supplemento ord. G.U. 05/12/1987, n°285) "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

- Visto il parere del Capo Servizi Igiene Pubblica delle U.S.L. RM/26, in data 07/10/1989 che di seguito si riporta: "Si esprime parere favorevole, in linea di massima, da un punto di vista igienico-sanitario relativamente a quanto rappresentato negli elaborati e nella relazione prot.12545/89. Inoltre la lunghezza dei corridoi nella tipologia del lotto 1 non deve superare gli otto metri. Si fa rilevare che nella tipologia delle villette bifamiliari non é stata prevista la cabina idrica, che dovrà essere indicata nei progetti esecutivi. eventuali prescrizioni verranno date in sede di esame progetto, da parte di questo Servizio, per il rilascio della concessione edilizia.
- Visto il certificato della Regione Lazio-Ass/to Agricoltura-Usi Civici-Roma rilasciato in data 19/04/1989 (n.p. 22165 del 22/07/1989);
- Visto lo "schema di convenzione" redatto in conformità delle succitate leggi n°1150/42, 765/67, 10/77 e dei successivi D.M. E leggi Regionali e che qui di seguito si riporta integralmente:

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra il Comune di Tivoli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.
e la Ditta Edilizia PAGLIA Umberto con sede in Tivoli Via Campolimpido n°40,

PREMESSO

che, la ditta di seguito nominata "comparente", ha inoltrato presso il Comune di Tivoli un progetto di lottizzazione in data 27/04/1987 prot. n°12545 composto dalla Tavola n°1 relazione tecnica prot. n°10827 dell'08/04/1988, da realizzarsi sul terreno di proprietà sito in loc. Campolimpido di questo Comune, distinto in catasto al fg. 39 part/11e 131 132-133, che il progetto ha riportato "parere favorevole" da parte della Commissione Urbanistica nella seduta dell'08/05/1987 verb. n°105 a ciò delegata dall'art.1 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. della città di Tivoli, parere che di seguito si riporta integralmente:

Parere favorevole a condizione che produca tipo di frazionamento delle aree da cedere al Comune o da vincolare destinate a servizi di cui al D.M. 1444/68, nonché relazione illustrativa comprendente tutti i dati numerici e quantitativi e un piano finanziario contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione della lottizzazione (illuminazione, fognatura, strade ecc.).

- Visto il parere favorevole, in linea di massima, del Capo Servizi Igiene Pubblica delle U.S.L. RM/26 in data 07/10/1989;
- che, il progetto di cui trattasi, comprensivo del presente "Schema di Convenzione", é stato approvato dall'Amn/ne Comunale con Deliberazione del Consiglio n° del resa esecutiva dalla Sez. di controllo atti EE.LL. della Provincia di Roma nella seduta del verbale n° e ciò coi poteri di delega di cui art.7 della legge Regionale n°74 del 18/06/1975, modificato dall'art.44 della legge Regionale n°35 del 28/07/1978 e dalla legge Regionale n°36 del 02/07/1987 non presentandosi il progetto stesso in variante al vigente P.R.G. della città di Tivoli;
- conformemente a quanto previsto dalla legge 17/08/1942, n°1150 modificata ed integrata dalla legge 06/08/1967, n°765, e successive modificazioni ed integrazioni;
- in conformità alla Legge 22/10/1971, n°865;

nuovi edifici;

- Vista la delibera Reg.le n° 270 del 26/10/1977 relativa alla determinazione della quota di contributo al costo di costruzione;
- Vista la Legge 28/1/1977 n° 10, art. 6 comma III,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1: fanno parte integrante del presente atto le premesse, lo stralcio delle norme di attuazione del P.R.G. e relative planimetrie, adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n° 20 dell'1/3/1969 ed approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n° 956 del 6/7/1973, gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del progetto di lottizzazione, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, degli indici, delle cubature, delle altezze, dei distacchi e dei vincoli.
- Art. 2: il comparente, in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli e per la quantità e localizzazione di cui al suddetto progetto, desiderando uniformarsi a quanto viene richiesto dal Comune di Tivoli cede e trasferisce, a titolo gratuito, all'atto della stipula della presente convenzione, al Comune di Tivoli che, come sopra rappresentato, accetta l'area relativa alle opere di urbanizzazione primaria (di cui all'art. 4 della Legge 29/9/1974 n° 247 e successive modificazioni ed integrazioni) con la sola esclusione delle strade interne, lasciate in proprietà e gestione del comparente fino ad eventuale e successiva trattativa con il Comune di Tivoli, cede e trasferisce a titolo gratuito al Comune di Tivoli che, come sopra rappresentato, accetta l'area relativa alle opere di urbanizzazione secondaria (precisate all'art. 4 della Legge 29/9/1974 n° 247 e successive modificazioni ed integrazioni), così come indicato nella tavola del progetto di lottizzazione, il tutto per un totale complessivo di mq. 4.945 (escluso viabilità) così come stabilito dal

_____ D.M. 2/4/1968 n° 1444 ed alle prescrizioni di cui alle norme di attuazioni del vigente P.R.G. della città di Tivoli;

- Art. 3: l'area relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è individuata al fg. _____ part. _____ R.D. rivalutato L. _____ R.A.L. _____ in base al tipo di frazionamento redatto su estratto di mappa n° _____ approvato dall' U.T.E. di Roma, che si allega al presente atto sub. A° previa lettura fattane da me ai costituiti;

Art. 4: il comparente si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria per un importo di L. 23.198.000 (ventitremilionicononantottomila)

Scaturito dall'applicazione della Legge n° 10/77;

Art. 5: le opere di urbanizzazione primaria relative al progetto di lottizzazione sono le seguenti:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta e parcheggi;
- c) rete fognante generale;
- d) rete idrica generale;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi per il verde pubblico attrezzato;
- h) verde lungo le strade;

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese del componente con le modificazioni che l'Ufficio tecnico- settore Urbanistica- del Comune e l'Ufficio sanitario, ai quali i progetti stessi dovranno essere sottoposti per i necessari e preventivi "nulla osta" di rispettiva competenza, intenderanno apportare entro i 60 giorni dalla data di ricevimento dei progetti stessi;

ART. 6: il componente assume i seguenti impegni in ordine ai tempi e termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai precedenti articoli:

- a) le opere di urbanizzazione primaria, almeno per le loro parti essenziali, verranno realizzate prima della richiesta delle singole concessioni edilizie. Per "parti essenziali" di intendono le opere a carattere generale, come appresso:
 - 1) strade e parcheggi: tracciati, opere di fondazione, marciapiedi con cigli, primo strato d'usura (binder);
 - 2) rete fognante generale: completa;
 - 3) rete idrica generale: completa;
 - 4) rete di distribuzione, energia elettrica, gas telefono: completa;
 - 5) pubblica illuminazione: impianto di adduzione fino al palo;
 - 6) verde pubblico attrezzato: impianti tecnologici e piantumazione essenze alto fusto;
 - 7) verde lungo le strade: completa;

Resta stabilito in ogni caso che, prima della richiesta della singola concessione edilizia, dovrà essere realizzata "completamente", l'attrezzatura del lotto interessato dalla stessa richiesta (acqua, luce, fognatura, strade interne, depuratore se del caso, ecc.);

I collaudi dovranno essere effettuati dall'Ufficio Tecnico- Settore Urbanistica

del Comune e dall'Ufficio Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della rispettiva richiesta da parte del componente (e dell'eventuale successivo avente causa a qualsiasi titolo).

Il componente s'impegna a pagare le necessarie spese qualora, a giudizio del Comune, tale collaudo non dovesse essere effettuato dallo stesso, per la parte di sua spettanza e dovesse essere effettuato da un collaudatore estraneo all'Amministrazione Comunale.

ART. 4: dato atto che, secondo il progetto presentato, il Comune di Tivoli non dovrà sostenere alcuna spesa per l'allaccio dei servizi pubblici presentati nella zona, per cui si ritiene non doversi applicare il maggiore costo di cui al comma 3° dell'art. 5 della Legge reg.le n.35 del 12/9/1977 il componente, proprietario dei terreni costituenti il comprensorio di cui in premessa, si impegna, in attuazione del progetto esaminato dalla Commissione Urbanistica, nonché in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla realizzazione a sua cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art.2 dovranno essere costruite " ad opera d'arte", il tutto in conformità dei progetti esecutivi che verranno redatti a cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 2 dovranno essere costruite ad "opera d'arte", il tutto in conformità dei progetti esecutivi che verranno redatti a cura e spese del componente.

ART. 5: la costruzione dei servizi primari dovrà essere effettuata sotto sorveglianza tecnica degli Organi di questo Comune, i quali avranno libero accesso ai cantieri. La data di inizio delle opere sarà comunicata all'Amministrazione comunale, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni . Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo, da eseguirsi a cura dei competenti uffici Comunali. Fino al momento della consegna totale o parziale al Comune, la rete stradale è soggetta al regime previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per le strade private soggette a pubblico transito. La spesa presunta per la esecuzione delle opere previste dal presente articolo, viene indicata in complessive £. 47.386.000 (quarantasettemilioneitrecentottantaseimila)

con l'obbligo per il componente di realizzare le stesse, ancorchè il costo dovesse risultare maggiore. Tale costo è riportato nella relazione formante parte integrante del progetto di cui trattasi.

La consegna delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire, senza alcun corrispettivo, non oltre 9 (nove) mesi dall'ultimazione, previo collaudo definitivo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica.

ART. 6: il componente, in ordine alle opere di urbanizzazione secondaria si obbliga a provvedere a sua cura e spese alla realizzazione di un opera pubblica per un importo di Lire 23.198.000 (ventitremilioneicentonovantottomila) , su indicazio-

ni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Fino alla consegna dell'opera eseguita, gli oneri di manutenzione ordinari e straordinaria saranno a carico del componente.

L'opera sarà realizzata sulla base dei progetti esecutivi predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica.

L'inizio delle opere dovrà avvenire non oltre 18 mesi dalla data del rilascio della prima concessione edilizia. IN caso di inadempienza, L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente entro i 6 mesi successivi, all'affidamento della costruzione dell'opera di cui sopra;

ART. 10: il componente, in ordine all'applicazione del costo di costruzione, dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Legge n° 10/1977;

ART. 11: a garanzia degli adempimenti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il componente rimetterà, all'atto del rilascio del NULLA OSTA alla lottizzazione, una fidejussione bancaria o assicurativa libera a favore del Comune di Tivoli, per un importo pari al costo delle opere da realizzare.

La fidejussione sarà, previo espresso consenso del Comune, ridotta in proporzione ed in relazione al progressivo componenti delle opere di urbanizzazione primaria; tenuto conto del costo delle opere di urbanizzazione residue, valutato in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali.

Il componente, inoltre, si obbliga:

- ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali, nel caso in cui si manifestasse insufficiente per effetto del mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
- a reintegrare la medesima, qualora venisse utilizzata, in tutto od in parte, a seguito delle inadempienze.

Si dà atto che, nel contratto fidejussorio, è stata inserita la clausola che impegna l'istituto fidejussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la pronuncia giudiziale;

ART. 12: la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, resta a carico del componente sino alla cessione gratuita delle stesse al Comune. Tale manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune stesso, il quale potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita o eseguita male;

ART. 13: il componente s'impegna a completare e rendere agibile le opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti articoli, con relativa cessione e consegna di impianti ed opere, nel termine massimo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Tale termine è elevabile a 10 (dieci) anni, nel caso in cui il Comune adotti i Piani pluriennali ed attuativa di cui all'art. 13 della legge n° 10/1977;

Vista ogni altra legge in materia;

Con i poteri delegati dall'art.7 della Legge Regionale 8/6/1975, n.74, così come modificato ed integrato dall'art.44 della legge Regionale 35/78;

D E L I B E R A

- 1) di adottare il progetto planuvolumetrico alle condizioni della Commissione Urbanistica, comprensivo della Tav. n.1 (prot. 12545 del 27/4/1987) e relazione tecnica (prot. 10827 dell'8/4/1988), relativo al terreno in località Campolimpido di proprietà della Ditta Edilizia Paglia Umberto della superficie complessiva di mq. 4.943 al netto dell'area prevista per l'ampliamento della strada pubblica dal vigente PP.PP. della città, approvato con delibera consiliare n.29 del 25.1.1978 resa esecutiva il 18.4.1978, distinto in catasto al foglio 39 part/11e 131-132-133 ed il relativo "SCHEMA DI CONVENZIONE" predisposto in ottemperanza di quanto prescritto dal quinto comma dell'art. 28 della Legge Urbanistica 17/8/1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio Assessorato Urbanistica giusto art.2 comma terzo della Legge Regionale 2/7/1987, n.36;
- 3) copia della presente verrà notificata agli uffici Comunali di Segreteria, Tecnico e Ragioneria, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza. ""

Il Presidente concede la parola all'ass. POGGI, il quale dichiara: "Sono due piccole lottizzazioni che rispecchiano quello che è il P.R., sono passate nelle varie commissioni tecniche e sono in consiglio per l'adozione".

Poichè nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera, il cui esito è il seguente:

Presenti e votanti n.32

Voti favorevoli n.32

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di delibera è approvata alla unanimità.

Il Presidente propone quindi di eseguire apposita votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L'esito della votazione su tale proposta, eseguita per alzata di mano è il seguente:

Presenti e votanti n.32


Voti favorevoli n.32

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE
Reggente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 1-3-90 al 15-3-90. È stata spedita all'Organo di Controllo il 2-3-90 prot. N. 8458 ed è stata ricevuta il 5-3-90. È stata gravata di chiarimento in seduta verb. come da comunicazione telegrafica in data pervenuta il Il provvedimento è stato spedito il prot. N. I chiarimenti sono spediti all'Organo di Controllo il prot. N. e ricevuta il

La deliberazione è, pertanto, divenuta esecutiva per decorrenza di termini il 5-4-90 ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953 n. 62

Tivoli, li **19 APR. 1990**

L'ARCHIVISTA RESPONSABILE
N. Capo Uff. Archivio - Protocollo
L'ISTRUTTORE AMM.VO
Mario Giovagnorio



IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(NICOLÒ FRANCO)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno **1 MAR. 1990** e per 15 gg. consecutivi e spedita all'Organo di Controllo il prot. N. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(NICOLÒ FRANCO)